

Mobbing: risarcimento negato se la vittima soffre di manie di persecuzione

Autore: Redazione

In: Sentenze

Il verdetto, emesso dalla Cassazione con la sentenza n. 19814 del 28 agosto 2013, ha confermato quanto era già stato deciso in sede di merito, per cui il ricorso della lavoratrice è stato respinto: la sua personalità infatti, secondo quanto era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, condiziona la percezione delle vicende lavorative.

La donna, secondo i giudici, per carattere tende ad interpretare quelle che possono essere normali vicende lavorative come offese, e tale atteggiamento, tendendo a personalizzare come ostile ogni avvenimento può addirittura rappresentare un elemento di turbativa dell'ambiente di lavoro.

Per questi motivi è stato escluso il mobbing, e per converso evidenziata la tendenza dell'appellante all'eccessiva personalizzazione, alla 'vis' polemica, alla continua censura dell'operato della direttrice e anche delle colleghe.

Inoltre, la consulenza medico-legale d'ufficio aveva evidenziato un danno biologico di lieve entità rientrante nel concetto di sofferenza endogena, verosimilmente ascrivibile a tratti della personalità che condizionavano la percezione che la ricorrente aveva delle proprie vicende lavorative.

Precisano, infine, gli Ermellini: « Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro

o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio».

E poiché i fatti denunciati assumevano una connotazione lesiva solo nella percezione soggettiva della ricorrente, mancava qualunque elemento del mobbing.

<https://www.diritto.it/mobbing-risarcimento-negato-se-la-vittima-soffre-di-manie-di-persecuzione/>